



COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

**Deliberazione copia del Consiglio Comunale
N° 34 del 09/06/2021**

Proposta Deliberazione n. 29 del 04/06/2021

Oggetto: Richiesta di soppressione dell'articolo 19 (organizzazione e affidamento del servizio idrico integrato) inserito nella bozza di decreto "Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica", con il quale si propone di abrogare l'art. 147 comma 2 bis del D. lgs. 152/2006 che tutela la gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato dei Comuni che rientrano nei requisiti di legge.

L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di giugno alle ore 17:30 nel Comune di Laconi, Casa comunale. Convocato con appositi avvisi scritti da parte del Presidente Dott. Argiolas Salvatore a norma del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, e dell'art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio, e notificati ai sensi di legge e di regolamento dal messo comunale, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei signori:

ARGIOLAS SALVATORE	P	SERRA LIVIO	P
DEIDDA MARIA IGNAZIA	P	SULIS BARBARA	P
MARINI GIOVANNI	P		
MEREU MANUELA	A		
FULGHESU SALVATORE	P		
COSEDDU GIUSEPPE	P		
DORE NICOLETTA	P		
MELIS VITTORIO	P		
MELOSU GIULIO	P		
CORONGIU SIMONA	P		
FULGHESU FAUSTO	P		

Totale Presenti: 12

Totali Assenti: 1

Consiglieri assegnati al Comune N. 12 oltre il Sindaco, totale 13.

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Antonella Melis.

Il Sindaco Dott. Salvatore Argiolas assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'acqua è fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi e bene comune indisponibile, che appartiene a tutti e tutti hanno il diritto di equamente condividere;
- la scarsità della risorsa, accentuata dai cambiamenti climatici e dal processo di desertificazione, l'abbassamento delle falde ed il loro crescente inquinamento, obbligano a mettere in campo politiche di vasto raggio finalizzate ad un uso accorto delle risorse idriche, per salvaguardare, anche per le future generazioni, l'equilibrio naturale e livelli adeguati di approvvigionamento per gli usi potabili, irrigui ed industriali. In tale quadro è anche necessario orientare le comunità verso stili di vita eco-sostenibili, sviluppare tecniche ed azioni per il risparmio ed il riutilizzo, per il riuso delle acque depurate e l'uso di quelle piovane, al fine di destinare i prelievi delle acque potabili di falda prioritariamente agli usi domestici;
- il servizio idrico è un servizio pubblico essenziale ed i Comuni, in quanto responsabili dell'igiene e della salute dei cittadini, non possono sottrarsi o essere privati in modo preordinato del diritto/dovere di determinarne gli assetti organizzativi;
- è altresì necessaria una rinnovata iniziativa di tutte le pubbliche istituzioni e, innanzitutto, dei Comuni, per far sì che l'acqua continui ad essere considerata bene comune pubblico e non merce condizionata dal mercato e dal profitto;

Considerato che

- le superiori considerazioni nettamente critiche del processo di privatizzazione e la determinazione degli amministratori locali a battersi per tornare alla gestione pubblica non sono inficiate dalla conversione in legge dell' art. 15 del D.L. n. 135/2009, che, oltre ad essere inaccettabile nel merito, appare palesemente in contrasto con la Costituzione, soprattutto per la violazione del principio di autonomia degli enti locali nella determinazione della scelta del sistema di gestione dei servizi pubblici locali;

Considerato che:

- la collocazione delle sorgenti utilizzate, la posizione geografica e orografica di numerosi Comuni, la delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali non rispondenti ai criteri di unità di bacino idrografico non permette la gestione del servizio di che trattasi in forma associata in quanto non vantaggiosa per l'Ente e per i cittadini utenti;
- le fonti di approvvigionamento idrico dell'acquedotto urbano, che ricadono in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono qualitativamente pregiate ed il loro utilizzo è efficiente e garantisce la tutela del corpo idrico;
- per dette ragioni l'attuale gestione del S.I.I. in forma autonoma è salvaguardata ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, del D.lgs 152/2006 come modificato dall'art. 62 della legge 28/12/2015 n. 221;
- permangono le condizioni per continuare a gestire il servizio idrico in economia e in forma diretta con costi contenuti, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- una diversa forma di gestione sarebbe di nocimento per le popolazioni dei comuni italiani interessati ed in particolare per le fasce più deboli;

Ritenuto, pertanto, che questi Comuni rientrano perfettamente nelle previsioni dell'art. 147, comma 2-bis; del D.lgs 152/2006 come modificato dall'art. 62 della legge 28/12/2015 n° 221, che si riferisce ai "comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.";

Preso atto della bozza di decreto "Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica", il cui art. 19 abroga espressamente la lettera b) del comma 2 bis dell'art. 147 del D. lgs. N. 152/2006;

Vista la Risoluzione del Parlamento Europeo adottata l'8/9/2015 la quale: "*invita la Commissione, la Banca europea per gli investimenti e gli Stati membri a sostenere i comuni dell'UE che non dispongono del capitale necessario per accedere all'assistenza tecnica, ai finanziamenti dell'UE e a prestiti a lungo termini a tassi d'interesse agevolati...*" e "*ricorda che la scelta di riassegnare i servizi idrici ai comuni dovrebbe continuare a essere garantita in futuro senza alcuna limitazione e può essere mantenuta nell'ambito della*

gestione locale, se così stabilito dalle autorità pubbliche competenti; ricorda che l'acqua è un diritto umano fondamentale che dovrebbe essere accessibile e alla portata di tutti; evidenzia che gli stati membri hanno il dovere di assicurare che l'accessibilità dell'acqua sia garantita per tutti, indipendentemente dall'operatore, e di provvedere affinché gli operatori forniscano acqua potabile sicura e servizi igienici adeguati";

Ritenuto opportuno mantenere nell'ordinamento italiano una norma coerente con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e sussidiarietà, nella convinzione che vada scongiurata qualsiasi ipotesi di abrogazione di una norma, coerente con le indicazioni del Parlamento Europeo in materia di acqua;

Ritenuto necessario tutelare le gestioni dirette comunali e prevenire la lesione di posizioni giuridiche e aspettative di diritto dei comuni salvaguardati e salvaguardabili, nella certezza che solo tali gestioni possano garantire un servizio di alta qualità nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e delle direttive comunitarie;

Considerato che molti comuni hanno già avviato le procedure di carattere tecnico-amministrativo, dimostrando di rientrare nei parametri del regime di salvaguardia approntando notevoli investimenti;

Considerato che nella relazione illustrativa allegata alla proposta di approvazione dell'art. 19 inserito nella bozza di decreto "Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica", si torna ad ipotizzare l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato, facendo ricorso a società mista (il cui socio privato va selezionato tramite gara) o a società privata selezionata tramite gara, in contrasto con l'esito del referendum del 2011, tramite il quale il popolo italiano si è espresso contro ogni forma di privatizzazione della gestione del Servizio Idrico Integrato;

Visto il D.Lgs 152/2006 come modificato della legge 28/12/2015 n. 221;

Visto il TUEL;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo Dott. Luca Murgia in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, riportato in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Presenti e Votanti n. 12

Assenti n. 1 (Manuela Mereu)

Voti favorevoli 12, **contrari** 0, **astenuiti** 0

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

Tutto ciò premesso

DELIBERA

- di richiedere la soppressione dell'art. 19 del D.L. MITE 24 aprile 2021, salvaguardando in tal modo l'art. 147 comma 2 bis del D.lgs 152/2006 il quale consente la gestione in forma autonoma del servizio idrico nei comuni che presentano specifiche condizioni e peculiarità previste dalla normativa vigente;
- di inoltrare la presente delibera:
 - 1) Al Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - 2) al Ministro della Transizione Ecologica, Roma, Dott. Roberto Cingolani, email segreteria.ministro@minambiente.it ;
 - 3) Ai Presidenti di Camera e Senato.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Laconi, 04/06/2021

Il Responsabile del Servizio

F.To Dott. Luca Murgia

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.TO Dott. Salvatore Argiolas

Il Vicesegretario Comunale

F.TO Dott.Ssa Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata in data 14/06/2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Laconi, 14-06-21

Il Vice Segretario Comunale

F.TO Dott.Ssa Antonella Melis

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Laconi, 14-06-21

Il Vice Segretario Comunale

F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS
